



PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio Gestione Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in via della Tecnica n. 8/A-10 nel Comune di Sommacampagna (VR), gestito dalla ditta Ecosole s.r.l..

Determinazione n. 637 del 23/02/2026

Il Dirigente

Decisione

Il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. autorizza la modifica non sostanziale presentata con istanza pervenuta in data 2 settembre 2025, revisionata con nota pervenuta in data 14 gennaio 2026, dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in via della Tecnica n. 8/A-10 nel Comune di Sommacampagna (VR), gestito dalla ditta Ecosole s.r.l..

Fatto

Con determinazione n. 906/23 del 21 marzo 2023, il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio, con validità fino all'11 febbraio 2028, dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in via della Tecnica n. 8/A-10 nel Comune di Sommacampagna (VR), gestito dalla ditta Ecosole s.r.l..

Con nota del 1° settembre 2025, acquisita al n. 51506 del 2 settembre 2025 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona (Registro), la ditta Ecosole s.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in via della Tecnica n. 8/A-10 nel Comune di Sommacampagna (VR). La modifica proposta consisteva in una variazione del layout, tra cui l'inserimento di due postazioni per ricarica muletti nei piazzali esterni, la ricollocazione di un decanter all'interno del capannone e la creazione di una nuova area di risciacquo contenitori nel piazzale esterno..

Con nota iscritta al n. 59734 dell'8 ottobre 2025 del Registro, la Provincia di Verona ha inoltrato la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in via della Tecnica n. 8/A-10 nel Comune di Sommacampagna (VR), gestito dalla ditta Ecosole s.r.l..

Con nota del 13 gennaio 2026, acquisita al n. 1852 del 14 gennaio 2026 del Registro, la ditta Ecosole s.r.l. ha inoltrato una revisione dell'istanza di modifica non sostanziale, rinunciando all'inserimento di attività nei piazzali esterni (non ricompresi nel perimetro dell'autorizzazione all'esercizio vigente) e richiedendo esclusivamente una variazione del layout interno dell'impianto in oggetto.

Motivazione Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e di atti di organizzazione interna, in particolare:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006);
- legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i. (l.r. n. 3/2000);
- legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e s.m.i. (l.r. n. 4/2016);
- articoli 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i. (l.r. n. 33/1985);
- legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)” (l.r. n. 12/2024);
- regolamento regionale n. 4 del 9 gennaio 2025, “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12);
- decreto del Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025 “Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento” (d.D.R. n. 17/2025);
- legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i. (legge n. 241/1990);
- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 “Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia” (D.G.R.V. n. 2721/2014);
- deliberazione del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n. 41/2022 del 23 febbraio 2022 “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter del D. Lgs. n. 152/2006. Revisione Gennaio 2022” (delibera SNPA n. 41/2022);
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. (d.lgs. n. 159/2011);
- articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso;
- decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 18 del 24 dicembre 2025 di conferimento al dott. Paolo Malesani dell’incarico di dirigente del Settore servizi in campo ambientale.

La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del Settore servizi in campo ambientale di questa Provincia, si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore.

L'articolo 26, comma 6, della l.r. n. 3/2000 stabilisce che le variazioni relative alla gestione degli impianti di recupero dei rifiuti che comportino limitate modificazioni alle caratteristiche ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti o recuperati e che non riguardino il processo tecnologico, sono autorizzate dalla Provincia competente tramite modifica dell'autorizzazione all'esercizio. La modifica non sostanziale, comunicata in data 2 settembre 2026, successivamente revisionata in data 14 gennaio 2026, nel prevedere una variazione del layout interno dell'impianto, non riguarda il processo tecnologico, né la tipologia e quantità di rifiuti gestiti, così come non cambia la potenzialità dell'impianto.

Dalla documentazione agli atti non sono ravvisabili impedimenti al rilascio del provvedimento di autorizzazione di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio.

Obblighi da rispettare

La ditta Ecosole s.r.l. è autorizzata al proseguo dell'attività dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in via della Tecnica n. 8/A-10 nel Comune di Sommacampagna (VR), nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi vigenti per quanto non modificato da questo provvedimento.

La ditta è altresì tenuta a:

1. realizzare la modifica non sostanziale proposta con nota pervenuta in data 2 settembre 2025, revisionata con nota pervenuta in data 14 gennaio 2026, entro il termine di novanta (90) giorni dal ricevimento del presente provvedimento e a trasmettere il relativo collaudo funzionale entro il medesimo termine;
2. svolgere le attività di trattamento rifiuti nel rispetto di quanto previsto nella planimetria agli atti della Provincia di Verona ("Tav. 01 - Planimetria Stato progetto – REV.02 del 13/01/2026" acquisita al n. 1852 del 14 gennaio 2026 del Registro) che sostituisce quella richiamata dalla prescrizione n. 15 del Quadro Prescrittivo allegato al provvedimento autorizzativo vigente n. 906/23 del 21 marzo 2023;
3. adeguare/aggiornare, entro trenta (30) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721/2014, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona; la polizza fidejussoria/appendice dovrà comprendere l'indicazione della data di scadenza e del termine di escussione della stessa nonché esplicito riferimento al presente provvedimento.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie che dovranno essere mantenute aggiornate nei modi previsti dalla normativa vigente

Avvertenze

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della stessa.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Sommacampagna, per l'inoltro agli enti competenti, e al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 "Scaligera" nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

**Imposta
di bollo**

Obbligo assolto con marche da bollo n. 01250009412196 del 27 agosto 2025 e n. 01250009412185 del 27 agosto 2025, che la ditta dichiara annullate per lo scopo e conservate in originale.

**A chi
ricorrere**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

MALESANI PAOLO

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD